

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIV LEGISLATURA ———

N. 2117

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore BARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2003

———
Modifiche all’articolo 117 della Costituzione
———

Onorevoli Senatori. – L’articolo 117 della Costituzione è stato già oggetto, nella passata legislatura, di un’ampia revisione.

Attualmente è in corso, con un disegno di legge costituzionale già approvato in prima deliberazione al Senato (si veda l’atto Senato n. 1187), una ulteriore modifica del testo costituzionale dell’articolo 117. Tale disegno di legge, in coerenza con gli impegni programmatici assunti dal Governo, costituisce un passaggio fondamentale dell’evoluzione del nostro sistema costituzionale verso un assetto di tipo federale, ponendosi in maniera decisa nella direzione di una effettiva valorizzazione dell’autonomia regionale.

Con il presente disegno di legge costituzionale si intende procedere ad alcune modifiche necessarie per eliminare talune incertezze determinatesi nella ripartizione delle competenze fra Stato e regioni assicurando all’impianto normativo funzionalità ed efficienza.

Si è inteso pertanto realizzare una modifica del testo costituzionale che, nel contesto di specifiche ulteriori attribuzioni alle regioni, definisca con chiarezza le competenze dello Stato, atteso che il nuovo dettato costituzionale indica espressamente le sole competenze esclusive statali.

Il disegno di legge proposto, pertanto, fatte salve le materie acquisite alla competenza esclusiva delle regioni oggetto del disegno di legge all’esame del Parlamento, amplia le materie su cui lo Stato esercita una competenza esclusiva, individuando tra queste quelle che, nell’ambito dell’avviato processo di devoluzione e senza intaccarne i principi, non possono che permanere in capo allo Stato proprio al fine di evitare incertezze in sede applicativa ed operativa.

Per quanto riguarda la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la sicurezza dei trasporti e della navigazione, va riconosciuta, senza alcun dubbio, una rilevanza di carattere nazionale, trattandosi di materie per le quali occorre necessariamente individuare un unico apparato decisionale.

È del tutto evidente infatti che si tratta di materie che, per i contesti su cui intervengono, non possono essere parcellizzate in una suddivisione di centri di normazione.

Inoltre le materie che vanno ad essere acquisite alla competenza esclusiva in capo allo Stato includono altri fattori contenuti nei più generali contesti della politica internazionale, della sicurezza, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materie già comprese nella esclusiva competenza statale.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli. Con l'articolo 1 viene ampliato il novero delle materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato previste dal secondo comma dell'articolo 117. Tale comma viene ampliato con alcune materie attualmente comprese tra quelle di legislazione concorrente e con la sicurezza dei trasporti e della navigazione per le ragioni sopra evidenziate.

Con l'articolo 2 si provvede a sottrarre alle materie di legislazione concorrente, previste dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quelle che il presente disegno di legge inserisce nella competenza esclusiva statale.

L'articolo 3 introduce, con un apposito comma nell'articolo 117, le materie devolute alla espressa competenza esclusiva delle regioni, comprendendo tra queste quelle già previste dal menzionato disegno di legge all'esame del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

«s-bis) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

s-ter) porti e aeroporti civili, salvo quanto disposto dalla lettera e) del quarto comma;

s-quater) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-quinquies) sicurezza dei trasporti e della navigazione marittima».

Art. 2.

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;» sono soppresse.

Art. 3.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) porti e aeroporti di interesse regionale e locale».